



COMUNE DI
SAN MARTINO SICCOMARIO



COMUNE DI
CAVA MANARA



COMUNE DI
TRAVACO' SICCOMARIO

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO – ECONOMICA



AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 1 D. LGS. 50/2016 DEL PROGETTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE E ALL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEI COMUNI DI SAN MARTINO SICCOMARIO, CAVA MANARA E TRAVACO' SICCOMARIO (PV)

ALLEGATO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

timbro e firma



PROGETTISTA:



STUDIO PALA di Eros Pala Per. Ind.
Progettazione Impianti Elettrici e Fotovoltaici
Sede legale: Via Morengo, 262 24040 PAGAZZANO (BG)
info@studiopala.it
T. +39 0363 705555 - F. +39 0363 705555

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ORIGINATO	APPROVATO
00	19 ottobre 2020	Emissione	G. Bellezza	E. Pala



INDICE

1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE	4
1.1 - Art. 1 Premessa	4
1.2 - Norme e Guide CEI	5
1.3 - Art. 2 Oggetto e condizioni del presente capitolato speciale d'appalto	12
1.4 - Art. 3 Caratteristiche del servizio	13
1.5 - Art. 4 Obbligazioni in capo al concessionario ed al concedente	13
1.6 - Art. 5 Proprietà degli impianti	17
1.7 - Art. 6 Durata della concessione	17
1.8 - Art. 7 Valore stimato della concessione	18
1.9 - Art. 8 Categoria dei servizi e dei lavori	19
1.10 - Art. 9 Documenti che faranno parte del contratto	19
1.11 - Art. 10 Rappresentante e domicilio legale del concessionario – Responsabile del servizio	20
1.12 - Art. 11 Coperture assicurative	20
1.13 - Art. 12 Garanzie di esecuzione	21
2 - NORME DI RIFERIMENTO	23
2.1 - Art. 13 Riferimenti legislativi specifici	23
2.2 - Art. 14 Riferimenti normativi specifici	24
2.3 - Art. 15 Riferimenti legislativi a carattere regionale	25
2.4 - Art. 16 Riferimenti normativi inerenti la manodopera	25
2.5 - Art. 17 Osservanza di norme particolari	25
3 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPERMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26
3.1 - Art. 18 Attività di progettazione	26
3.2 - Art. 19 Direzione dei lavori e sorveglianza della stazione appaltante	26
3.3 - Art. 20 Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti	27
3.4 - Art. 21 Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi	28
3.5 - Art. 22 Programma dei lavori	28
3.6 - Art. 23 Documentazione tecnica	28
3.7 - Art. 24 Controllo della regolare esecuzione dei lavori - Collaudo	29
3.8 - Art. 25 Penali per ritardi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di riqualifica	29
4 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO	30
4.1 - Art. 26 Prescrizioni di carattere generale	30
4.2 - Art. 27 Funzionalità degli impianti	30
4.3 - Art. 28 Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito del contratto e del piano di gestione	31
4.4 - Art. 29 Interventi straordinari a carico del concessionario	32
4.5 - Art. 30 Responsabile del procedimento e gestione degli impianti	32
4.6 - Art. 31 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori	32
4.7 - Art. 32 Disposizioni in materia di sicurezza	34
4.8 - Art. 33 Piani di sicurezza	34
4.9 - Art. 34 Ulteriori competenze, oneri e obblighi a carico del concessionario	35
4.10 - Art. 35 Standard qualitativi	36
4.11 - Art. 36 Occupazioni e manomissioni di suolo pubblico	36
4.12 - Art. 37 Aumento o diminuzione degli impianti – varianti introdotte dal concedente	37
4.13 - Art. 38 Riduzione e sospensione del servizio	38
4.14 - Art. 39 Modifiche agli impianti	38
4.15 - Art. 40 Verifiche di conformità	39
4.16 - Art. 41 Ultimazione delle prestazioni	40
5 - TITOLO V – DISCIPLINE ECONOMICHE	41
5.1 - Art. 42 Corrispettivo annuo per la remunerazione delle prestazioni	41
5.2 - Art. 43 Modalità di pagamento del corrispettivo	41



5.3 - Art. 44 Aggiornamento del corrispettivo	42
5.4 - Art. 45 Penalità	43
6 - TITOLO VI – DISCIPLINE AMMINISTRATIVE	44
6.1 - Art. 46 Subappalto	44
6.2 - Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto.....	44
6.3 - Art. 48 Pagamento dei subappaltatori	45
6.4 - Art. 49 Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	45
6.5 - Art. 50 Interruzione anticipata dell'affidamento	46
6.6 - Art. 51 Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	46
6.7 - Art. 52 Recesso dal contratto.....	46
6.8 - Art. 53 Risoluzione e revoca della concessione	47
6.9 - Art. 54 Risoluzione delle controversie	47
6.10 - Art. 55 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del concessionario.....	48
6.11 - Art. 56 Titoli di efficienza energetica	48



1 - CARATTERI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1.1 - Art. 1 Premessa

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ed i suoi allegati vanno a regolamentare L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 e degli articoli 180, 183 commi 15 e 16 del D.LGS. n. 50 del 18 aprile 2016 "codice dei contratti pubblici" come modificato dal d.lgs. 56/2017.

In particolare gli obiettivi che dovranno inderogabilmente essere raggiunti dal Concessionario sono i seguenti:

- L'adeguamento normativo e/o sostituzione di tutti gli impianti nel pieno rispetto delle norme CEI applicabili, l'adeguamento, rifacimento e/o nuova installazione di Quadri Elettrici di comando/regolazione degli impianti, nel pieno rispetto delle indicazioni di progetto di fattibilità e delle norme CEI applicabili, l'adeguamento normativo e/o sostituzione delle strutture degli impianti quali ad esempio esemplificativo ma non esaustivo: pali ammalorati, tesate, supporti, ammarri, plinti di fondazione (compresa la verifica statica), pozzetti, chiusini nel rispetto delle norme UNI e di tutte le altre norme applicabili.
- Lo spomiscuamento elettrico degli impianti di ex proprietà Enel Sole.
- La proposta di un Piano di Gestione/Manutenzione (il quale dovrà dare conto del coefficiente di manutenzione utilizzato per i calcoli illuminotecnici), tale piano dovrà rispondere almeno al livello 1 di cui alla Scheda 8 del Decreto 28/04/2018.
- Una riqualificazione energetica nel rispetto della Scheda 5 del Decreto 28/04/2018 e dei requisiti illuminotecnici minimi previsti nel Progetto di Fattibilità.
- La fornitura dell'energia elettrica per il funzionamento degli impianti per le ore di funzionamento minimo previste nel Progetto di Fattibilità.
- Il mantenimento degli standard qualitativi e prestazionali indicati nel presente capitolato per tutta la durata della Concessione.

Tutte le opere dovranno essere realizzate dal Concessionario nel rispetto del piano finanziario che dovrà essere presentato in gara.



1.2 - Norme e Guide CEI

Ai sensi dell'art. 3 primo comma del Codice dei contratti e delle concessioni si intende per:

«**contratto di partenariato pubblico privato**», il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat;

«**concessione di servizi**», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui all'art. 3 primo comma lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

«**rischio operativo**», il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al Concessionario. Si considera che il Concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al Concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subito dal Concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

«**rischio di costruzione**», il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'opera e al mancato completamento dell'opera;

«**rischio di disponibilità**», il rischio legato alla capacità, da parte del Concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;

«**equilibrio economico e finanziario**», la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento.

Ulteriori definizioni ed acronimi indicati nel presente capitolato corrispondono, dove non meglio specificato, a quanto indicato nel seguente elenco:

«**committente**», le Amministrazioni dei Comuni di [San Martino Siccomario](#), [Cava Manara](#) e [Travacò Siccomario \(PV\)](#);

«**appaltatore**», l'operatore economico, singola impresa/raggruppamento/consorzio ecc., che ha stipulato il contratto d'appalto;



«**servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione – servizio**», l'insieme delle attività che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di proprietà della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione d'opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme funzionamento degli impianti citati;

«**CSA o Capitolato Speciale d'Appalto**», l'insieme delle condizioni generali che regolano il Contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;

«**Codice dei contratti**», il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni;

«**Regolamento**», il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 con i limiti previsti dall'art.216 di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

«**R.U.P.**», Il Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 e 216 comma 8 del Codice dei contratti;

«**Direttore dell'esecuzione del contratto**», la persona incaricata dalla committente di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto e di tenere i rapporti con l'appaltatore ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

«**D.U.R.C.**», documento unico di regolarità contributiva: il documento attestante la regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

«**Appalto pubblico – Appalto**», ai sensi ed effetti dell'articolo 3, lettera “ii”, del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” l'appalto deve intendersi quale contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;

«**Operatore economico**», ai sensi ed effetti dell'articolo 3, lettera “p” del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

«**Capitolato speciale descrittivo e prestazionale**», il documento che regola i rapporti tra committente e appaltatore per tutto quanto concerne il servizio in appalto, ivi compresi i suoi allegati ed atti eventualmente integrativi e le documentazioni in esso richiamate;

«**Prestazioni dell'appaltatore**», l'insieme delle attività che l'appaltatore, in qualità di esecutore del servizio, effettua sotto la propria responsabilità diretta per raggiungere la finalità indicata dalla committente nel capitolato;

«**Impianti di pubblica illuminazione**», insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della



committente e finalizzate alla illuminazione di pubbliche vie e/o piazze, di luoghi pubblici in genere ivi comprese aree di attività e pertinenze delle stesse. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

«**Impianti di illuminazione esterna**», insieme di componenti fisiche fisse e/o mobili formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni, dai centri luminosi e dalle apparecchiature installate nel territorio della committente e finalizzate alla illuminazione di aree esterne. L'impianto ha inizio dal punto di consegna dell'energia elettrica.

«**Esercizio degli impianti – Gestione degli impianti**», l'insieme delle prestazioni tecniche ed amministrative per mezzo delle quali si assicura il funzionamento, la continuità e la costante affidabilità ed efficienza dei servizi, conformemente alle indicazioni contenute nelle norme di riferimento e nei manuali di buona tecnica, acquistando l'energia elettrica e avvalendosi di adeguate tecnologie ed eseguendo la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, il servizio di presidio e il servizio di pronta reperibilità, l'assistenza tecnica ed amministrativa alla struttura tecnica della committente, la esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ampliamento della attuale impiantistica, il tutto svolto nel pieno rispetto dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di gestione, sicurezza del lavoro ed ambientale, utilizzo razionale dell'energia elettrica, parametri di funzionamento elettrico ed energetico;

«**Manutenzione ordinaria**», è un intervento atto a mantenere l'integrità originaria del bene, far fronte a guasti e contenere il normale degrado d'uso per garantire la vita utile del bene: questi interventi non modificano le caratteristiche originarie e non ne modificano la struttura essenziale e la destinazione d'uso. Tali interventi si configurano come interventi ricorrenti e in genere vengono eseguiti con periodicità costante, secondo il piano di manutenzione a corredo del progetto degli interventi di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica.

«**Manutenzione programmata-preventiva**», l'esecuzione di operazioni di manutenzione volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità e il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, limitando il verificarsi di situazioni di guasto, nonché l'insieme degli interventi per la sostituzione delle lampade e degli ausiliari elettrici in base alla loro durata di vita, compresa la pulizia degli apparecchi di illuminazione con esame a vista del loro stato di conservazione generale;

«**Manutenzione straordinaria**», la manutenzione straordinaria comprende tutti gli interventi non compresi nella manutenzione ordinaria e preventiva destinati a ricondurre gli impianti alle caratteristiche previste nel progetto definitivo presentato in gara ed al successivo progetto esecutivo, norme vigenti comprese, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumenti, parti di ricambio, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto. La manutenzione straordinaria comprende i ripristini che si rendono necessari a seguito di sovratensioni indotte nella rete o per calamità naturali. La manutenzione straordinaria è compresa anche per porzioni di impianti non oggetto di rinnovo/rifacimento che il concessionario, a seguito di proprie analisi e valutazioni, ha ritenuto di mantenere in esercizio per almeno tutta la durata della concessione.

«**Adeguamento normativo**», l'insieme degli interventi minimali atti a mettere a norma l'impianto, rendendolo cioè perfettamente conforme alle prescrizioni normative vigenti, senza alterarne o modificarne in modo rilevante le sue caratteristiche morfologiche e funzionali. Ai sensi del presente disciplinare esso si divide in :

- *messa in sicurezza degli impianti*: interventi che riguardano la protezione contro contatti diretti ed indiretti e le sovracorrenti (C.E.I. 64-8) ed il rispetto delle distanze di sicurezza, nonché la verifica della stabilità dei sostegni e di qualsiasi altro componente d'impianto che possa in qualsiasi modo provocare pericolo per la circolazione dei veicoli e delle persone sul territorio comunale;
- *adeguamento degli impianti alle leggi sull'inquinamento luminoso*: interventi mirati al completo rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema;

«**Riqualificazione tecnologica**», attività tesa ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico degli impianti al fine di ottenere prestazioni tendenzialmente più elevate ovvero costi di esercizio tendenzialmente



minori, perseguito anche attraverso interventi di adeguamento normativo come sopra indicati e più o meno rilevanti modifiche delle caratteristiche morfologiche e funzionali degli impianti stessi;

«**Risparmio energetico**», attività tesa ad assicurare un risparmio nel consumo di energia a parità di prestazioni fornite o a consentire una gestione che permetta di avere una riduzione dei consumi di energia degli impianti;

«**Estensioni e integrazioni della impiantistica esistente**», l'insieme di interventi volti ad ampliare l'estensione della rete di pubblica illuminazione o atti dirimere criticità dei livelli illuminotecnici della stessa, al fine di garantire la necessaria sicurezza del transito dei mezzi e delle persone come meglio esplicitati in apposita sezione del capitolato;

«**Servizio di presidio**», attività di sorveglianza degli impianti oggetto del presente servizio da eseguire con un opportuno numero di addetti dell'appaltatore e con la finalità di garantire il corretto funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del capitolato;

«**Servizio di reperibilità**», servizio organizzato con un opportuno numero di addetti raggiungibili negli orari ove l'attività ordinaria dell'azienda non è svolta per comunicazioni e richieste di intervento;

«**Servizio di pronto intervento**», attività di pronto intervento, a necessità, per qualsiasi eventuale disservizio avesse ad accadere sugli impianti oggetto del servizio da realizzarsi con un opportuno numero di addetti dell'appaltatore e con la finalità di garantire l'immediata e tempestiva risoluzione dei disservizi stessi;

«**Assistenza tecnica ed amministrativa**», attività volta alla redazione, presentazione, aggiornamento, modificazione a necessità di tutta la documentazione richiesta dalle vigenti norme in materia di sicurezza, uso razionale dell'energia, salvaguardia ambientale, ivi comprese progettazioni, valutazioni tecniche, stime, richieste di autorizzazioni relative agli impianti che l'appaltatore deve eseguire in nome e per conto della committente;

«**Convenzionale**», aggettivo che posto a fianco di un sostantivo ne indica la sua prerogativa di termine ai soli fini della aggiudicazione del presente appalto e cioè identifica un termine:

- a) stimato in base alle indicazioni della committente, intesa come dato storico od oggettivo;
- b) desunta da norme, leggi, regolamenti, disposizioni o consuetudini vigenti sia a livello nazionale che regionale.

«**Energia elettrica – Energia**», energia sotto forma di energia elettrica finalizzata al funzionamento degli impianti, fornita in media e bassa tensione da una società distributrice e posta a servizio degli impianti;

«**Alimentatore per sorgenti a scarica**», dispositivo usato con le lampade a scarica per stabilizzare la corrente nel tubo di scarica, ovvero per adeguare l'alimentazione di lampade a scarica alle caratteristiche della rete elettrica;

«**Alimentatore per sorgenti a LED**», dispositivo convertitore AC-DC, che permette di fornire energia elettrica idonea al funzionamento dei LED;

«**Apparecchiatura di comando**», complesso dei dispositivi per l'inserzione e la disinserzione dei circuiti elettrici;

«**Apparecchiatura di protezione**», complesso dei dispositivi per la protezione e l'automatica disinserzione dei circuiti elettrici;

«**Apparecchiatura di regolazione della tensione**», complesso dei dispositivi destinati a fornire un valore prefissato di tensione indipendente dalle variazioni di rete per gli impianti in derivazione, che può avere anche funzione di regolazione del flusso luminoso emesso dalle lampade dell'impianto;

«**Apparecchiatura di telecontrollo**», complesso dei dispositivi che permettono di raccogliere informazioni a distanza per l'esercizio degli impianti, anche con funzioni diagnostiche;



«**Apparecchio di illuminazione**», apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce emessa da una o più lampade e che comprende tutti i componenti necessari al sostegno, al fissaggio e alla protezione delle lampade (ma non le lampade stesse) e, se necessario, i circuiti ausiliari e i loro collegamenti al circuito di alimentazione;

«**Ausiliario elettrico**», apparecchiatura inserita fra la linea di alimentazione e la lampada al fine di consentirne il funzionamento;

«**Centro luminoso**», complesso costituito dall'apparecchio di illuminazione, dalla lampada in esso installata, dagli eventuali apparati ausiliari elettrici, anche se non incorporati, e da un eventuale braccio di caratteristiche e lunghezza variabili atto a sostenere e far sporgere l'apparecchio illuminante dal sostegno;

«**Efficienza luminosa di una lampada**», rapporto tra il flusso luminoso emesso e la potenza elettrica assorbita dalla sorgente. Ogni tipo di lampada ha una efficienza luminosa specifica. L'efficienza luminosa è una caratteristica importante delle lampade in quanto ad un aumento della stessa corrisponde un risparmio dei costi di energia consumata; l'unità di misura è il lumen per Watt (lm/W);

«**Economie gestionali**», riduzioni dei costi attinenti alla gestione del servizio di pubblica illuminazione, ad esclusione delle riduzioni dei consumi energetici, derivanti da qualsiasi intervento inerente al know-how gestionale dell'appaltatore;

«**Flusso luminoso**», quantità di luce emessa dalla sorgente luminosa in un secondo; l'unità di misura è il lumen;

«**Gestione o esercizio degli impianti**», con questo termine s'intende sia la conduzione, sia il controllo degli impianti nei termini previsti dalle leggi vigenti, dai regolamenti in vigore, nonché dalle specifiche del capitolato;

«**Illuminamento**», quantità di luce che arriva sulla superficie dell'oggetto osservato (è il rapporto tra la quantità di flusso luminoso che incide su di una superficie e l'area della superficie stessa); un buon illuminamento è la condizione minima per consentire la visibilità dell'oggetto; l'unità di misura è il lux (lux = lm/mq);

«**Impianto di gruppo B**», impianto in derivazione con tensione nominale non superiore a 1000 V corrente alternata, e a 1500 V corrente continua;

«**Impianto di gruppo A**», impianto alimentato a bassissima tensione di sicurezza e rispondente alle prescrizioni della Norma CEI 64-8;

«**Impianto in derivazione**», impianto i cui centri luminosi sono derivati dalla linea di alimentazione e risultano in parallelo tra loro;

«**Impianto in serie**», impianto i cui centri luminosi sono connessi in serie tra loro attraverso la linea di alimentazione;

«**Impianto indipendente**», impianto nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione adibita soltanto ad un impianto medesimo;

«**Impianto promiscuo elettricamente**», impianto di derivazione di gruppo B nel quale i centri luminosi sono connessi ad una linea di alimentazione utilizzata anche per i servizi diversi dall'illuminazione pubblica;

«**Impianto promiscuo meccanicamente**», impianto di illuminazione nel quale i centri luminosi sono installati su sostegno non di proprietà comunale e/o dove la linea di alimentazione;

«**Spromiscuamento elettrico**», attività di separazione elettrica dell'impianto promiscuo elettricamente, attraverso la realizzazione di nuove tesate aeree o a parete e/o nuovi scavi con la posa di nuovi conduttori da collegare al quadro di comando e contatore di energia elettrica intestato al concessionario;



«**Spromiscuamento meccanico**» attività di separazione meccanica dell'impianto promiscuo meccanicamente, attraverso la realizzazione di nuovi scavi con la posa di nuovi conduttori da collegare al quadro di comando, nuovi plinti, nuovi pozzetti e nuovi pali;

«**Inquinamento luminoso**», ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolar modo verso la volta celeste;

«**Intensità luminosa**», quantità di luce emessa in una data direzione dalla sorgente; l'unità di misura è la candela ($cd = 1 \text{ lm/sr}$);

«**Interdistanza**», distanza tra due successivi centri luminosi di un impianto, misurata parallelamente all'asse longitudinale della strada;

«**Lampada**», sorgente artificiale di produzione della luce attraverso l'energia elettrica;

«**Lampada a scarica**», lampada nella quale la luce è prodotta, direttamente o indirettamente, da una scarica elettrica attraverso un gas, un vapore di metallo o un amalgama di diversi gas o vapori;

«**Lampada a LED**», lampada dotata di emissione luminosa tramite LED (light emitting diode), dispositivo che usa proprietà di alcuni materiali definiti semiconduttori;

«**Linea di alimentazione**», complesso delle condutture elettriche destinato all'alimentazione dei centri luminosi a partire dai morsetti di uscita dell'apparecchiatura di comando fino ai morsetti d'ingresso dei centri luminosi;

«**Luminanza**», intensità di luce che raggiunge l'occhio dall'oggetto; contrariamente all'illuminamento, la luminanza dipende dalla direzione in cui si guarda e dal tipo di superficie che rimanda o emette luce; l'unità di misura è il nit ($\text{nit} = \text{cd/mq}$);

«**Origine dell'impianto di Illuminazione Pubblica**», punto di consegna dell'energia da parte del distributore o origine del circuito;

«**Potenza sorgente netta o potenza netta**», potenza elettrica dichiarata dal costruttore della lampada senza includere la potenza dispersa;

«**Potenza dissipata**», potenza dispersa sotto forma di calore (effetto joule) o altra forma energetica dal sistema di alimentazione della sorgente luminosa quali sistemi di accensione, alimentazione, regolazione o di linea, partendo dal punto di consegna dell'energia elettrica. Convenzionalmente, per la definizione delle perdite complessive indicate nella potenza dissipata, si definiscono i seguenti valori in percentuale sulla potenza netta della sorgente alimentata, fissi e invariabili, da utilizzarsi negli elaborati di progetto: alimentatore elettromeccanico 15%, alimentatore elettronico 9%, alimentatore per sorgente del 5%;

«**Potenza sorgente lorda o potenza lorda**», potenza elettrica derivante dalla somma della potenza sorgente netta e della potenza dissipata;

«**Presa in consegna degli impianti**», data alla quale l'appaltatore, d'accordo con l'amministrazione comunale ed in seguito alla redazione del verbale di consegna, avvia l'esecuzione del servizio, assumendosi le responsabilità da ciò derivanti;

«**Pronto intervento**», per pronto intervento s'intende: dare immediata esecuzione a tutti gli interventi urgenti richiesti dalla Stazione Appaltante o rilevati tali dall'appaltatore durante il corso di sopralluoghi manutentivi al fine di salvaguardare l'integrità fiscale delle persone, di non interrompere lo svolgimento delle attività lavorative, di ripristinare il corretto funzionamento di impianti e di non arrecare danni a cose di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi. Per l'esecuzione di tali interventi l'Appaltatore dovrà organizzare un servizio "24 ore su 24" al fine di rendere immediatamente disponibili le maestranze occorrenti ed idonei mezzi d'opera;



«**Referente Locale**», la persona fisica, individuata dal Fornitore, responsabile del regolare svolgimento del Servizio di Illuminazione Pubblica, presso gli impianti oggetto dell'appalto, fermo rimanendo il ruolo di supervisione e di coordinamento del Responsabile del Servizio;

«**Responsabile del Servizio**», la persona fisica, individuata dal Fornitore, quale referente del servizio nei confronti della Pubblica Amministrazione;

«**Risparmio energetico**», minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione;

«**Scaricatore di sovratensione**», dispositivo elettrico per la protezione dei circuiti o degli impianti elettrici dalle sovratensioni;

«**Servizio di gestione impianti di pubblica illuminazione**», l'insieme delle attività che attualmente la committente sta svolgendo per la conduzione degli impianti di pubblica illuminazione siano essi di proprietà della stessa sia di soggetti terzi, ma comunque al servizio del territorio comunale, siano esse svolte direttamente dalla stessa committente come anche affidate a soggetti terzi in forza di contratti di prestazione d'opera o di servizio e comprendendo eventuali prestazioni che, oggi non svolte, abbiano comunque ad essere ritenute necessarie dalla committente per il corretto e conforme funzionamento degli impianti citati;

«**Sostegno per linea aerea**», palo di altezza variabile e di materiale meccanicamente idoneo a sorreggere linee aeree di bassa tensione in conduttori nudi o in cavo isolato, nonché uno o più centri luminosi;

«**Sovratensioni**», picchi di tensione elevatissimi, a carattere impulsivo, di origine atmosferica o generate accidentalmente dal distributore di energia elettrica per manovre o per contatto accidentale con linee a tensione superiore. Possono essere causa di danni alle apparecchiature e agli impianti elettrici.

«**Supervisore**», uno o più tecnici individuati dalla Stazione Appaltante per vigilare che le lavorazioni effettuate dall'appaltatore sugli impianti siano eseguite a regola d'arte e che siano rispettate tutte le condizioni dell'Appalto;

«**Tensione di riferimento per la classificazione dei gruppi di impianto**», la classificazione degli impianti deve essere effettuata con riferimento alla tensione nominale del sistema elettrico di alimentazione. Pertanto un impianto di illuminazione pubblica che comprende sistemi elettrici diversi può essere costituito da impianti di gruppo diverso. Agli effetti della norma CEI 64-8, la tensione fornita da eventuali ausiliari elettrici, incorporati negli apparecchi di illuminazione o presenti nei singoli centri luminosi, non è rilevante ai fini della classificazione del gruppo di impianto;

«**Pulizia**», azione meccanica o manuale di rimozione di sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dai componenti dell'impianto durante il loro funzionamento ed il loro smaltimento nei modi conformi alla legge;

«**Punto di consegna**», è il punto ove avviene la fornitura di energia elettrica da parte della società distributrice. Esso è normalmente posto all'interno di un quadro ove possono essere alloggiati anche le apparecchiature di comando e controllo dell'impianto di pubblica illuminazione e può o meno essere dotato di gruppo di misura dell'energia attiva e reattiva;

«**Punto luce**», grandezza convenzionale riferita ad una lampada e agli accessori dedicati all'esclusivo funzionamento dell'apparecchiatura che li ospita. Nel caso di apparecchi con più lampade si considera un punto luce ogni lampada;

«**Rendimento ottico di un apparecchio di illuminazione**», rapporto tra il flusso luminoso fornito dall'apparecchio illuminante e quello emesso dalla sorgente;

«**Risparmio energetico**», minor consumo di energia elettrica per l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, a parità di flusso luminoso emesso;

«**Sostegno**», supporto destinato a sostenere uno o più apparecchi di illuminazione, costituito da uno o più componenti: il palo, un eventuale braccio, una eventuale palina;



«**Braccio**», parte del sostegno orizzontale o inclinata al quale è fissato direttamente l'apparecchio di illuminazione. Il braccio può essere fissato ad un palo o ad una parete verticale;

«**Tesata**», fune portante atta a reggere in sospensione uno o più apparecchi di illuminazione e i conduttori di alimentazione elettrica;

«**Verifica**», attività finalizzata al periodico riscontro della funzionalità di apparecchiature e impianti, o all'individuazione di anomalie occulte;

«**Giorno**», giorno solare.

1.3 - Art. 2 Oggetto e condizioni del presente capitolato speciale d'appalto

Il contratto di cui al presente Documento ha per oggetto:

- 1) Il servizio integrato, con rischi a proprio carico, inerente la gestione, l'esercizio, la manutenzione ordinaria, manutenzione programmata-preventiva e manutenzione straordinaria;
- 2) Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione, con totale conversione degli stessi con tecnologia a LED, mediante la completa sostituzione delle armature;
- 3) Esecuzione di tutti gli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico.

Quanto ai livelli di progettazione si precisa che l'operatore partecipante dovrà offrire in sede di gara un progetto definitivo come disciplinati dal bando di gara e dal presente CSA. Il livello di progettazione esecutivo costituisce impegno contrattuale nella fase esecutiva del contratto, regolato anch'esso dal CSA e dal Contratto di concessione.

Scopi primari del contratto sono il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell'inquinamento luminoso nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

Il servizio è da espletare secondo i modi delineati negli articoli che seguono del presente capitolato ed a completo carico dell'appaltatore, pertanto da ritenersi comprese nel prezzo che lo stesso ha esposto in offerta. Tutte le prestazioni sopra elencate dovranno essere erogate secondo i modi e i limiti di competenza meglio descritti negli articoli del presente capitolato, a favore degli impianti della concedente presenti nel territorio della stessa come individuati nello Studio di Fattibilità Tecnico Economica allegato al presente capitolato.

Si specifica che relativamente agli impianti di pubblica illuminazione, le competenze del concessionario iniziano sempre dal punto situato immediatamente a valle dei contatori dell'energia elettrica installati da parte della società distributrice dell'energia, questi compresi.

Condizioni generali del contratto di partenariato:

Trattandosi di opera fredda il contratto prevede il trasferimento del rischio operativo dal lato dell'offerta in capo all'operatore economico con l'allocazione a quest'ultimo, per il periodo di gestione della pubblica illuminazione, oltre che del rischio di costruzione anche del rischio di disponibilità.

È previsto che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico per eseguire il lavoro e fornire il servizio dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità degli impianti e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità definiti con il presente documento.

Sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico.



L'equilibrio economico finanziario degli investimenti del concessionario e della correlata gestione risulta attestata dal Piano Economico Finanziario allegato al contratto, il quale riflette i presupposti e le condizioni fondamentali posti a base dell'affidamento della Concessione.

La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione per la stipula del contratto.

Nonché tutte le altre norme inerenti ai materiali e alle apparecchiature elettriche.

Dovranno inoltre essere rispettate:

- 1) le prescrizioni dei **Vigili del Fuoco** e delle Autorità locali,
- 2) le prescrizioni e indicazioni dell'**ENEL o dell'Azienda Distributrice dell'Energia Elettrica**, per quanto di loro competenza nei punti di consegna,
- 3) le prescrizioni e indicazioni del **Gestore della Rete Telefonica**,
- 4) le prescrizioni e indicazioni dei **Gestori delle Reti Idrica e del Gas**

L'elenco delle Norme e delle Leggi sopra esposto è da ritenersi non esaustivo, pertanto in fase di realizzazione degli impianti si dovranno comunque rispettare tutte le disposizioni di legge e normative, complete di aggiornamenti e varianti, applicabili alla tipologia di impianto e/o di apparecchiature.

1.4 - Art. 3 Caratteristiche del servizio

I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono, a tutti gli effetti, servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali Il concessionario è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, Il concessionario adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

Il concessionario dovrà informare tempestivamente la concedente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

1.5 - Art. 4 Obbligazioni in capo al concessionario ed al concedente

Con la stipula del contratto di partenariato pubblico privato, nella tipologia della concessione di servizi ai sensi degli artt. 180 comma 8 e 183, D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti e delle concessioni) la concedente rimane titolare dei servizi di illuminazione pubblica oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata al concessionario per il tempo previsto e con le modalità meglio specificate negli **Allegati C1 e C2 (Disciplinare tecnico e Disciplinare Prestazionale)** al presente documento.

La concedente esercita le funzioni ad essa conferita dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

Il concessionario provvede alla gestione dei servizi, assumendosi il rischio operativo e di disponibilità della gestione come indicato nella matrice dei rischi, sollevando la concedente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.



Il concessionario è tenuto alla manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria come definite e con le modalità indicate negli **Allegati C1 e C2 (Disciplinare tecnico e Disciplinare Prestazionale)**. Relativamente ai suddetti impianti, Il concessionario è tenuto inoltre a fornire tutte le prestazioni necessarie al loro mantenimento e corretto funzionamento, anche se non specificatamente indicate nel presente capitolato e suoi allegati.

Principali obblighi del Concessionario

Il Concessionario si impegna, sotto la propria esclusiva e completa responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione dei servizi, la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento.

Per la progettazione, il Concessionario - a propria cura e spese - assume l'obbligo di

- 1) eseguire tutte le attività propedeutiche necessarie per la perfetta conoscenza delle indicazioni stabilite dalla stazione appaltante nel progetto di fattibilità, dello stato di fatto, di diritto e delle stime economiche per la corretta redazione degli elaborati progettuali;
- 2) sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il progetto esecutivo nei termini fissati dal presente capitolato sulla base delle prescrizioni e/o osservazioni formulate dal concedente.

Il Concessionario è in ogni caso obbligato a sottoporre, per la verifica ai fini dell'approvazione da parte del Concedente, il Progetto esecutivo entro il termine essenziale di sei mesi decorrente dalla data di efficacia del contratto, pena la risoluzione della stessa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

Il Concessionario si obbliga altresì a:

- 1) realizzare tutti gli interventi di riqualificazione ed adeguamento normativo, secondo quanto previsto nel progetto esecutivo approvato dal Concedente e con la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, attuando pienamente le previsioni del piano economico finanziario;
- 2) fornire la documentazione inerente il finanziamento delle opere di riqualificazione;
- 3) partecipare alla tenuta della contabilità dei lavori ed alla sorveglianza dei lavori con le modalità stabilite dal presente capitolato;
- 4) gestire gli impianti e mantenere i medesimi in conformità a quanto stabilito nei documenti contrattuali e nella documentazione progettuale in coerenza con il piano economico finanziario;
- 5) acquisire, mantenere valide ed efficaci tutte le autorizzazioni e le volture, necessarie agli interventi, l'entrata in esercizio, la gestione degli impianti e la fornitura dell'energia elettrica, previa predisposizione della documentazione necessaria a tal fine, coordinandosi con il Responsabile del Procedimento;
- 6) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative applicabili ai sensi del Codice e del presente capitolato;
- 7) svolgere tutte le attività previste con la massima diligenza e nel pieno rispetto della stessa e della normativa applicabile;
- 8) rispettare i tempi previsti nel cronoprogramma, dandone periodica comunicazione al Concedente e segnalando eventuali ritardi e modalità di recupero;



- 9) prestare l'assistenza ragionevolmente richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest'ultimo;
- 10) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- 11) garantire e tenere indenne la Concedente da ogni e qualsivoglia inadempimento contrattuale dei fornitori, subappaltatori ed in genere di qualsiasi sub affidatario delle prestazioni;
- 12) tenere indenne la Concedente da ogni pretesa di terzi, in qualsiasi modo derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto per cause imputabili al Concessionario.

Obblighi del Concedente

Il concedente è obbligato, nei confronti del concessionario, ad espletare le seguenti attività:

- 1) comunicare, prima dell'avvio del servizio, per iscritto al concessionario il nominativo dell'incaricato della sorveglianza dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto previsto dall'art. 101 del Codice e delle concessioni;
- 2) svolgere attività di programmazione e pianificazione dello sviluppo del territorio e delle infrastrutture primarie ivi compresa la progettazione di carattere generale, garantendo un costante rapporto con le strutture tecniche del concessionario per verificare la compatibilità dei nuovi insediamenti con gli impianti esistenti e per procedere alla pianificazione di nuove opere;
- 3) comunicare con congruo anticipo al concessionario:
 - le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi, acquisendone il relativo parere;
 - l'esecuzione di lavori interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto dell'appalto;
- 4) astenersi dall'eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al concessionario;
- 5) non consentire ad altri soggetti l'esercizio delle attività oggetto del presente appalto essendo che il concessionario, per l'intera durata dell'appalto, ne ha l'esclusiva;
- 6) riconoscere al concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi;
- 7) tenere sollevato e indenne il concessionario da richieste economiche e/o di altro tipo che dovessero richiedere soggetti terzi, proprietari di aree su cui insistono gli impianti di illuminazione;
- 8) richiedere preventivamente al concessionario, in caso di esecuzione da parte di soggetti terzi o dalla concedente stessa di interventi relativi agli impianti di pubblica illuminazione, un parere tecnico obbligatorio e vincolante contenente tutte le relative prescrizioni tecnico-esecutive da rispettare;



- 9) approvare, ove necessario, i progetti relativi alle opere ed impianti da realizzare, al fine di acquisire tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne le occupazioni d'urgenza e gli espropri;
- 10) farsi carico degli oneri sostenuti dal concessionario, per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati a seguito di esigenze della concedente stessa, non comprese nell'appalto;
- 11) prescrivere i seguenti obblighi, relativamente ai lavori eseguiti da terzi:
 - assumere presso Il concessionario opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
 - preavvisare Il concessionario dell'inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
 - segnalare immediatamente al concessionario eventuali danni causati e risarcirli;
- 12) effettuare il coordinamento con le autorità preposte alla chiusura delle strade qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione.

Per quanto riguarda le alberature, pubbliche e private, La concedente provvederà autonomamente al fine di mantenere integro il flusso luminoso emesso e garantire la sicurezza degli impianti, apparecchiature e linee di alimentazione ad eseguire o far eseguire le necessarie potature.

In generale La concedente ha l'obbligo di mettere Il concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non connessi al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti.

Cooperazione del concedente

Il concedente si assume l'impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del concessionario, con particolare riferimento all'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del concessionario ad espletare le seguenti attività:

- a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia e nello specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del concessionario, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale;
- b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato;
- c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all'espletamento dei servizi in oggetto;
- d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
- e) agevolare l'acquisizione da parte del concessionario, con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi;
- f) garantire Il concessionario, mediante l'adozione dei necessari atti amministrativi, la possibilità di accedere e transitare su fondi privati per l'espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
- g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al concessionario l'adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
- h) sostenere e favorire l'attività del concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti all'oggetto del contratto.



1.6 - Art. 5 Proprietà degli impianti

Per tutta la durata del presente appalto la proprietà degli impianti di pubblica illuminazione rimane in capo alla concedente.

Gli impianti di illuminazione pubblica sono oggetto di consegna da parte del concedente al concessionario, in esito alla stipula del presente contratto e per tutta la sua durata, affinché questi li gestisca garantendo la fornitura alla collettività dei servizi oggetto del presente capitolato.

La concedente solleva il concessionario dal pagamento di ogni e qualsiasi onere/tassa/canone, eventualmente allo stesso dovuto, relativamente all'occupazione di suolo/sottosuolo in dipendenza degli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata-preventiva e straordinaria previsti nel presente contratto.

Il concessionario ha facoltà di gestire gli impianti ed i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

La concedente si riserva la facoltà di poter disdettare il servizio oggetto dell'appalto per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi dall'uso, qualsiasi ragione determini tale decisione.

Nel caso di dismissione o di aumento di punti luce, si riterranno validi, ai fini della contabilizzazione economica del servizio, i parametri economici dell'offerta presentata in sede di gara, secondo quanto espressamente previsto all'art. 31 del presente capitolato.

Gli impianti ed i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla concedente successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati al concessionario, con le stesse modalità previste nel presente capitolato.

La concedente, in qualità di proprietaria, autorizza il concessionario ad effettuare sugli impianti di pubblica illuminazione tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

1.7 - Art. 6 Durata della concessione

Il contratto di concessione avrà la durata di **20 anni**, inizierà a decorrere dalla data di consegna degli impianti risultante da apposito verbale sottoscritto tra il concessionario e la Stazione Appaltante, data presunta **29/10/2021**.

Da tale data decorreranno, quindi, tutti gli oneri e gli adempimenti a carico del concessionario previsti dal presente capitolato.

Per l'esecuzione dei lavori vengono assegnati giorni **280 (duecentottanta)** consecutivi e solari a datare dal verbale di consegna che verrà redatto dal Direttore dei Lavori.



1.8 - Art. 7 Valore stimato della concessione

Il valore economico dell'appalto, per la completa e perfetta esecuzione del servizio e dei lavori come da oneri evidenziati dal presente capitolato e per tutta la sua durata temporale, ai sensi ed effetti dell'art. 167 D.Lgs 50/2016, è quantificato:

COMUNE	VALORE ECONOMICO DELL'APPALTO*	COSTI PER LA SICUREZZA**
SAN MARTINO SICCOMARIO	2.770.000,00 €	30.000,00 €
CAVA MANARA	2.710.000,00 €	35.844,34 €
TRAVACO' SICCOMARIO	1.730.000,00 €	23.590,00 €
TOTALE	7.210.000,000 €	89.434,34 €

*Gli importi indicati si intendono al netto dell'IVA.

**Gli importi non sono soggetti a ribasso d'asta e sono da intendersi al netto dell'IVA.

Per quanto indicato in precedenza si evidenzia che l'oggetto che caratterizza il contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 169 del Codice dei contratti e delle concessioni, sono le prestazioni di servizi che si connotano come prevalenti rispetto ai lavori secondo un parametro qualitativo fermo restando che l'operatore economico che concorre deve possedere i requisiti di qualificazione per ciascuna prestazione di lavori e servizi previsti dal contratto.



1.9 - Art. 8 Categoria dei servizi e dei lavori

I numeri di riferimento CPV (vocabolario comune per gli appalti) dei servizi e dei lavori oggetto dell'appalto sono i seguenti:

- 45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale;
- 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale;
- 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica;
- 65320000-2 Gestione di impianti elettrici;
- 65310000-9 Erogazione di energia elettrica;
- 71323100-9 Servizi di progettazione di sistemi elettrici;

Categorie dei servizi

Ai sensi ed effetti dell'articolo 3 comma 2, lett. vv) del D.Lgs. 50/2016 i servizi oggetto del presente capitolato si connotano quali servizi facente parte dei settori ordinari ovvero servizi diversi dall'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 3, comma 2, lett. II) Allegato I, e diversi da quelli dei settori speciali.

Categorie dei lavori

I lavori di manutenzione agli impianti, i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, sono classificati nella categoria di opere **OG 10**.

Si individuano le seguenti parti di cui si compone l'insieme delle opere:

Descrizione	Categoria	Qualificazione obbligatoria	Classifica
Costruzione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione	OG 10 (Prevalente)	SI	IV

1.10 - Art. 9 Documenti che faranno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di concessione:

- il capitolato speciale d'appalto e suoi allegati;
- l'offerta tecnica ed economica presentata dal concessionario in sede di gara.



1.11 - Art. 10 Rappresentante e domicilio legale del concessionario – Responsabile del servizio

Il concessionario dovrà comunicare alla concedente il nominativo del proprio legale rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della concedente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, Il concessionario, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, dovrà nominare un responsabile del servizio, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto alla gestione, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, comunicate per iscritto, per fax, o per posta elettronica a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al concessionario.

Ogni variazione delle persone di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve essere tempestivamente comunicata alla concedente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il nuovo atto di mandato.

1.12 - Art. 11 Coperture assicurative

Nel caso in cui nel corso dell'appalto, per negligenza del concessionario, lo stesso venisse a causare danni a persone, dipendenti della concedente o soggetti terzi, o a cose, sia di proprietà della concedente o in uso alla stessa a qualsiasi titolo, Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni e al ripristino delle condizioni iniziali dei beni.

Il concessionario è obbligato a produrre, almeno dieci giorni prima della data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, una polizza assicurativa riportante lo specifico oggetto dell'appalto che tenga indenne la concedente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e da azioni di terzi ed a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei servizi e dei lavori.

In caso di raggruppamenti temporanei d'impresa dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 103 comma 10 del Codice dei contratti e delle concessioni.

La polizza assicurativa è prestata da unica impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.). Si farà riferimento alla polizza Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 con le specifiche di seguito indicate.

Le somme da assicurare sono le seguenti:

Sezione A

Partita 1 - OPERE: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare alle stesse opere oggetto dell'appalto. Il massimale per la polizza dovrà essere unico e non inferiore a **€ 500.000 (cinquecentomila)**;

Partita 2 - OPERE PREESISTENTI: si riferisce ai possibili danni che si possono arrecare in corso di costruzione o manutenzione agli impianti già esistenti e sui quali si sta intervenendo. Il massimale non dovrà essere inferiore a **€ 200.000 (duecentomila)**;

Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO: si riferisce a demolizioni e sgomberi che sono necessari e relativi eventuali costi in conseguenza del verificarsi di un danno, così come indicato ai precedenti punti 1) e 2). Il massimale non dovrà essere inferiore a **€ 200.000 (duecentomila)**.

Sezione B

Questa sezione della polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori e dei servizi, deve essere stipulata per un massimale non inferiore ad **€ 5.000.000 (cinquemilioni)**.



Tale polizza deve:

- a) prevedere specificamente, a chiarimento di quanto disposto dall'art. 11 dello schema tipo 2.3, l'indicazione che sono considerati "terzi" anche i rappresentanti della concedente autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori, il supervisore dei lavori e chiunque a vario titolo abbia possibilità di accesso;
- b) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- c) comprendere specificatamente i danni a cose dovuti a vibrazioni,
- d) comprendere specificatamente i danni a cavi e condutture sotterranee.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dal concessionario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il concessionario sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Indipendentemente dall'obbligo sopracitato di stipula della polizza di responsabilità civile, il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale conseguente agli eventuali danni che avessero ad occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle sue funzioni nel contesto del servizio affidato.

Agli effetti assicurativi il concessionario, non appena a conoscenza di un fatto che provochi danno a persone o cose, è tenuto a segnalare alla concedente l'accadimento, con dettagliato elenco dei danni e ad attivare le procedure presso la compagnia di assicurazione.

1.13 - Art. 12 Garanzie di esecuzione

Garanzia di esecuzione dei lavori

Il concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti e delle concessioni. La garanzia è presentata prima della formale sottoscrizione del contratto.

La concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino alla sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.



Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.

Garanzia di esecuzione dei servizi

Il concessionario sarà tenuto a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti e delle concessioni, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dei servizi; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

Nella considerazione che trattasi di un servizio che ogni anno si ripete allo stesso modo, l'importo della garanzia fideiussoria dovrà essere pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo annuale dei servizi e per lo stesso motivo, nel corso del contratto non subirà riduzioni. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti e delle concessioni. La garanzia è presentata prima della formale sottoscrizione del contratto.

La polizza dovrà avere validità temporale almeno biennale rinnovabile per tutta la durata della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della concedente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà operare a "prima richiesta" e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della concedente.

La concedente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria resterà vincolata fino al termine dell'appalto ed all'avvenuta riconsegna alla concedente di tutti gli impianti oggetto del servizio.

La garanzia fideiussoria va tempestivamente reintegrata, nell'importo, dal concessionario qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla concedente. La mancata reintegrazione della fideiussione potrà essere causa di risoluzione del contratto.

Lo svincolo della garanzia è condizionato alla attestazione di regolarità contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), sia per Il concessionario che per le eventuali imprese subappaltatrici.



2 - NORME DI RIFERIMENTO

2.1 - Art. 13 Riferimenti legislativi specifici

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalto di lavori pubblici e di servizi pubblici, comprese quelle che dovessero essere emanate in corso dell'appalto; in particolare è fondamentale il riferimento al D. Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In generale, l'appalto è disciplinato da:

- **D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50** Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Codice dei contratti e delle concessioni).
- **D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207** Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, fino all'emanazione delle linee guida dell'ANAC e dei decreti ministeriali previsti, ai sensi dell'articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e delle concessioni.
- **Legge 1° marzo 1968, n. 186** Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
- **Legge 18 ottobre 1977, n. 791** Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
- **Legge 28 giugno 1986, n. 339** Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne
- **Legge 9 gennaio 1991 n. 10** Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale
- **D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285** Nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
- **D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495** Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e successive modifiche e integrazioni
- **Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115** Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.
- **Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81** Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dovranno, da ultimo, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
- la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;
- le Autorità Provinciali e Comunali.
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente** del 27 settembre 2017 recante "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica";
- **Decreto del Ministro dell'Ambiente** del 28 aprile 2018 Criteri Ambientali Minimi dei SERVIZI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA



2.2 - Art. 14 Riferimenti normativi specifici

Le attività oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite in conformità alle seguenti normative:

NORME GENERALI

- D.M. 22/01/2008 n 37: disposizioni in materia di impianti negli edifici;
- D.P.R. n. 503/96 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni";
- Circ. M. LL.PP. n. 27291 del 20/03/86 "Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni";
- Norma UNI CEI 70030 "Impianti tecnologici sotterranei – Criteri generali di posa";
- UNI EN ISO 6708 30/04/97 Elementi di tubazione. Definizione e selezione dei DN (diametro nominale).

NORME IMPIANTI

- D.M. 21 marzo 1988 n. 28 del Ministero dei Lavori Pubblici "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne".

NORME CEI

- 64-8 "Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in c.a. e a 1500V in c.c.": per l'individuazione di tutte le necessarie prescrizioni richieste allo scopo di garantire l'incolumità delle persone, degli animali e dei beni dai pericoli dell'energia elettrica;
- 11-1 "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme generali." (1987 Ottava edizione).
- 11-4 "Esecuzione delle linee elettriche aree esterne";
- 11-8 "Norme per gli impianti di messa a terra";
- 11-17 "Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – linee in cavo";
- 23-29 "Cavidotti in materiale plastico rigido";
- 34-33 fascicolo n. 803 "Apparecchi per illuminazione stradale";

NORME UNI

- 11248 "Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche".
- 10819 "Limitazione del flusso luminoso verso l'alto".
- EN 13201-2 "Illuminazione stradale - Parte 2: Requisiti prestazionali".
- EN 13201-3 "Illuminazione stradale - Parte 3: Calcolo delle prestazioni".
- EN 13201-4 "Illuminazione stradale - Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche".
- UNI EN 40-3-1:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Specifica dei carichi caratteristici
- UNI EN 40-3-2:2001 Pali per illuminazione pubblica - Progettazione e verifica - Verifica tramite prova
- UNI EN 40-1:1992 Pali per illuminazione. Termini e definizioni
- UNI EN 40-2:2004 Pali per illuminazione pubblica - Parte 2: Requisiti generali e dimensioni



2.3 - Art. 15 Riferimenti legislativi a carattere regionale

Dovranno essere osservate, nell'ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell'ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le seguenti norme:

- a) **L.R. n. 17/2000** "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso" ,
- b) **L.R. n. 38/2004** "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 (Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni";
- c) **L. R. n. 31/2015** "Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso".

2.4 - Art. 16 Riferimenti normativi inerenti la manodopera

Il concessionario è obbligato ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.

In particolare nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti ed occupati nell'espletamento dell'appalto, il concessionario deve attuare condizioni normative retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolge l'appalto stesso, anche se il concessionario non aderisce ad associazioni stipulanti tali accordi o recede da essi.

I lavoratori dipendenti dal concessionario, incaricati di eseguire le proprie mansioni attinenti il servizio appaltato, devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

2.5 - Art. 17 Osservanza di norme particolari

Nell'esecuzione del contratto, il concessionario è obbligato ad applicare:

- la norma di garanzia della qualità UNI EN ISO 9001:2008, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro BS OHSAS 18001:2007, con riguardo alle attività di progettazione, di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi di manutenzione e gestione di impianti di pubblica illuminazione;
- la norma di gestione energetica UNI CEI EN ISO 50.001:2011 con riguardo al mantenimento e al miglioramento del sistema di gestione dell'energia;
- la norma di gestione aziendale SA 8000:2008 con riguardo alla responsabilità sociale di impresa.



3 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, DI RIQUALIFICAZIONE TECNOLOGICA FINALIZZATA ANCHE AL RISPERMIO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3.1 - Art. 18 Attività di progettazione

Il concedente pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore-aggiudicatario, con le modalità indicate dall'art. 27 del Codice e quanto questo non necessita di modiche progettuali procede alla fase di stipula della concessione.

Entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto di concessione, Il concessionario dovrà procedere alla redazione e consegna del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio, a completamento e a maggior precisazione di quanto già presentato con l'offerta, come stabilito dall'**Allegato C3 (Documenti di progetto)** al presente capitolato.

Qualora la concedente dovesse chiedere delle modifiche, Il concessionario ha l'obbligo di apportarle entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Il progetto esecutivo sarà approvato dalla concedente entro giorni 30 (trenta) dalla consegna.

Il concessionario dovrà altresì provvedere alla redazione dei piani di sicurezza e alle attività previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori come previsto più in dettaglio a dal presente capitolato.

In caso di scelte progettuali inadeguate e/o errori progettuali, imputabili al concessionario, saranno a carico del medesimo i costi per l'adeguamento della struttura o per maggiori oneri di gestione, nonché ogni extra costo conseguente al ritardato completamento dei lavori.

Il concessionario è tenuto altresì a sostenere i costi relativi a varianti dovute al manifestarsi di errori od omissioni di progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, il concessionario dovrà altresì risarcire il concedente di qualsiasi danno conseguito.

3.2 - Art. 19 Direzione dei lavori e sorveglianza della stazione appaltante

La direzione dei lavori compete al concessionario, il quale è tenuto ad istituire l'ufficio di direzione dei lavori composto da un direttore dei lavori e dai suoi assistenti, ai sensi delle disposizioni del codice dei contratti e delle concessioni.

Il concessionario si obbliga, altresì, a comunicare per iscritto al concedente, prima dell'inizio dei lavori, i nominativi dei professionisti componenti il predetto ufficio.

Il concessionario assume la responsabilità della nomina e dell'adempimento delle funzioni di responsabile della sicurezza, ai sensi delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

A norma dell'art. 101 del codice dei contratti e delle concessioni, il piano di sicurezza fa parte integrante del contratto e ad esso è allegato.

Ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti e delle concessioni, i piani di sicurezza predisposti dal concessionario, sono accompagnati dai singoli e specifici piani redatti dai terzi affidatari e/o subappaltatori. Il concessionario assume l'obbligo di curare il coordinamento di tutti i terzi appaltatori e/o subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal concessionario.

Il concessionario è obbligato ad osservare tutte le misure generali di tutela a salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2000 ed è responsabile anche delle inadempienze dei terzi appaltatori e/o subappaltatori.



In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a rifacimenti e/o varianti dovute al manifestarsi di errori od omissioni di realizzazione di lavori difformi rispetto al progetto.

Alla concedente compete la **sorveglianza della concessione** la quale si impegna a comunicare tempestivamente al concessionario, per iscritto, i nominativi dei professionisti incaricati delle funzioni di sorveglianza, perché sia loro consentito l'accesso ai cantieri e alla documentazione anche senza preavviso, purché in modo da non recare pregiudizio al concessionario.

Nell'esercizio delle funzioni di sorveglianza, il concedente può impartire direttive formulare osservazioni con conseguente obbligo, per il concessionario e il direttore dei lavori, di uniformarsi a dette osservazioni e direttive.

3.3 - Art. 20 Avvio dell'esecuzione del contratto e consegna degli impianti

L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzata con la redazione dell'apposito verbale.

Con il suddetto verbale gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla concedente al concessionario nello stato di fatto in cui si trovano.

Con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, stilato in contraddittorio tra la concedente e il concessionario, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna.

Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto avrà come allegato un documento denominato "Catasto degli impianti" che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa precisa degli impianti dovrà riportare:

- l'identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
- il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese e la loro potenza complessiva;
- le lampade complessive dell'impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o accensione;
- l'identificativo di ciascun impianto semaforico con l'indicazione del numero e del tipo di lanterne e di sostegno.

Dovranno far parte del predetto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto:

- il Catasto degli impianti;
- la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dalla concedente;
- la documentazione grafica degli impianti posseduta dalla concedente;
- la descrizione dello stato di conservazione di tutti i manufatti e degli impianti;
- le risultanze della verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature;
- la copia dei contratti di pubbliche forniture;
- la copia delle eventuali polizze assicurative;
- la tabella degli orari di accensione, spegnimento ed attenuazione e comunque le modalità di funzionamento prescritte dal comune.

A partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il Concessionario assumerà, per tutti gli impianti già a norma, ogni responsabilità civile conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Per gli impianti non a norma a tale data, le suddette responsabilità saranno trasferite al Concessionario contestualmente all'emissione dei certificati di conformità degli impianti stessi.

In particolare si evidenzia che il Concessionario non potrà valere alcuna pretesa verso la concedente in conseguenza delle condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data di avvio dell'esecuzione del



contratto rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che Il concessionario ha effettuato per formulare l'offerta di gara.

Il Catasto degli impianti, in caso di variazioni della consistenza degli stessi a seguito di assegnazione successiva rispetto alla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, verrà aggiornato contestualmente mediante la redazione di atti aggiuntivi.

Il concessionario dovrà provvedere, a proprio carico, entro trenta giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, alle richieste degli eventuali nuovi punti di consegna, nonché l'eventuale loro spostamento dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto.

Qualora Il concessionario intenda avvalersi della facoltà di installare sugli impianti ricevuti in consegna apparecchiature diverse da quelle presenti, dovrà garantire l'integrità degli impianti stessi ed accollarsi ogni onere amministrativo conseguente.

3.4 - Art. 21 Consegna dei lavori, inizio ed ultimazione degli stessi

Entro 10 (dieci) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, il direttore dei lavori procederà alla consegna dei lavori in contraddittorio con Il concessionario, redigendo apposito verbale.

Dalla data del verbale decorrerà il termine previsto per il compimento dei lavori, secondo quanto indicato nel programma dei lavori presentato dal concessionario in sede di offerta, come definito all'art. 6.

L'ultimazione dei lavori sarà accertata dal direttore dell'esecuzione del contratto nel più breve termine possibile dalla data di ricezione della comunicazione scritta fatta dal concessionario alla concedente. A tal proposito il direttore dei lavori provvederà, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo il certificato di ultimazione dei lavori.

3.5 - Art. 22 Programma dei lavori

Il programma dei lavori, redatto dal concessionario, è impegnativo per quest'ultimo; questi dovrà rispettarlo dalla data di consegna dei lavori sino alla loro ultimazione, osservando i termini di avanzamento previsti, le eventuali relative correzioni, gli aggiornamenti ed ogni altra modalità.

Sarà cura del concessionario verificare l'andamento dei lavori allo scopo di ottenere la massima rispondenza al suddetto programma, pena l'applicazione delle penali di cui al presente documento, non saranno applicate penali per sospensioni di lavori non dipendenti dal concessionario stesso.

Il Supervisore dei lavori provvederà, in contraddittorio con il direttore dei lavori, alle necessarie constatazioni redigendo il verbale dello stato dei lavori.

3.6 - Art. 23 Documentazione tecnica

Decorsi quarantacinque giorni dal completamento dei lavori Il concessionario dovrà consegnare alla concedente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e apparecchiature realizzati:

- disegni esecutivi (as -built);
- particolari costruttivi e d'installazione (as -built);
- manuali e schede tecniche delle apparecchiature utilizzate;
- opuscoli illustrativi;



- certificazioni dei prodotti utilizzati;
- dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi vigenti.

3.7 - Art. 24 Controllo della regolare esecuzione dei lavori - Collaudo

Al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali, di progetto e delle pattuizioni tutte concordate in sede di aggiudicazione o affidamento, il Concedente nomina il collaudatore ai sensi dell'art. 102 del Codice.

I costi e gli oneri relativi alle operazioni di collaudo, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, saranno a carico del concessionario.

Le eventuali imperfezioni e deficienze risultanti dalla verifica dovranno essere eliminati a cura e spese del concessionario entro il termine utile stabilito dalla stazione appaltante.

In ipotesi di difformità, imputabili al concessionario, sono a carico del medesimo i costi per l'adeguamento degli impianti agli standard contrattuali ed in ogni caso gli eventuali maggiori oneri di gestione.

Sono inoltre a carico del concessionario gli errori di valutazione della fase di progettazione esecutiva che comportino interventi e/o lavorazioni aggiuntive necessarie per rendere l'opera conforme alle previsioni contrattuali.

Dall'emissione del certificato di collaudo, il concessionario rimane responsabile delle deficienze che dovessero riscontrarsi in seguito, sino alla fine del periodo contrattuale.

In ogni caso si applicheranno le disposizioni vigenti al tempo dell'esecuzione, ovvero quindi il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Parte II, Titolo X (articoli da 215 a 238: collaudo), ovvero le emanande disposizioni regolamentari sulla base dell'art. 216 comma 17 D.Lgs 50/2016.

3.8 - Art. 25 Penali per ritardi della progettazione e dell'esecuzione dei lavori di riqualifica

Il Concessionario sarà responsabile di ogni ritardo a lui imputabile, in fase sia di progettazione, sia di realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione da parte del concessionario al concedente del progetto definitivo e del progetto esecutivo rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolato si applicherà una penale pari a Euro 50. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo totale del valore stimato delle Spese Tecniche, al netto di IVA.

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, a lui imputabile nell'esecuzione dei lavori rispetto ai termini stabiliti dal Cronoprogramma, si applicherà una penale corrispondente allo 0,06 % da computare sull'importo totale dell'esecuzione dei lavori e degli oneri della sicurezza, al netto di IVA. La misura complessiva della penale non potrà, comunque, superare il 10% dell'importo totale dei valori, al netto di IVA.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione e delle informazioni di cui all'articolo 23, si applicherà una penale pari a euro 50.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti dal concedente in occasione del certificato di pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo, ovvero saranno versati dal concessionario al concedente.

Resta ferma la facoltà del concedente, ai fini dell'incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia prestata.



4 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

4.1 - Art. 26 Prescrizioni di carattere generale

Tutte le prestazioni che il concessionario dovrà eseguire sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al piano gestionale presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.

Eventuali modifiche al suddetto piano dovranno essere comunicate al responsabile dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvate dalla concedente.

Inoltre le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori in corso d'esecuzione da parte del concedente (condotte da quest'ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

La gestione degli impianti e l'esecuzione dei lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione, effettuate dal concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della concedente.

Il concessionario è civilmente e penalmente responsabile durante l'esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo; e dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dalla concedente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera).

4.2 - Art. 27 Funzionalità degli impianti

Il concessionario dovrà mantenere in funzione gli impianti affidati ed esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, secondo le modalità riportate nell'allegato disciplinare tecnico al presente capitolato, affinché forniscano le prestazioni dovute.

Il concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica.

È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte del concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto del contratto.



4.3 - Art. 28 Descrizione delle prestazioni da fornire nell'ambito del contratto e del piano di gestione

Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del concessionario tutte le seguenti prestazioni da eseguirsi su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento:

- a) l'esercizio e la conduzione degli impianti;
- b) l'accensione e lo spegnimento degli impianti;
- c) la manutenzione ordinaria degli impianti;
- d) la manutenzione programmata-preventiva degli impianti;
- e) la manutenzione straordinaria degli impianti;
- f) la voltura e/o la richiesta, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell'energia al servizio degli impianti;
- g) l'attivazione di un call center, con numero verde dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e per ricevere le segnalazioni di guasti;
- h) un servizio di pronto intervento;
- i) l'assistenza tecnica ed amministrativa;
- j) gli interventi riparativi;
- k) l'esecuzione di piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti a seguito di esplicita richiesta della concedente che stanzerà apposite somme non essendo inclusi nelle tariffe del servizio;
- l) gli interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dalla concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati ai soggetti terzi che li richiedono e pertanto il concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell'intervento;
- m) il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; Il concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti;
- n) la redazione di un rapporto annuale sull'andamento del servizio. Da tale rapporto la concedente evincerà l'entità e la natura degli interventi svolti dal concessionario sugli impianti oggetto di affidamento. Il rapporto dovrà essere consegnato alla concedente di norma entro la fine del mese di giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- o) la redazione del "D.A.I.E."

Nell'allegato **Disciplinare tecnico**, sono indicate nel dettaglio le modalità di esecuzione di ogni singola prestazione indicata al comma precedente.

I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati, comunque delle migliori marche in commercio e devono comunque rispondere ai requisiti tecnici di minima dichiarati in fase di offerta.



4.4 - Art. 29 Interventi straordinari a carico del concessionario

Il concessionario si farà carico economicamente degli interventi di riparazione e/o ripristino conseguenti a sovratensioni, eventi atmosferici violenti, calamità naturali, atti vandalici, guerre, tumulti ed altri eventi di forza maggiore ferma restando la verifica preventiva degli importi dei lavori e le modalità di esecuzione degli stessi.

Eventuali adeguamenti degli impianti conseguenti a modifiche normative e/o innovazioni tecnologiche sopravvenute dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto potranno, a scelta del concedente, essere eseguiti direttamente dalla stessa o fatti eseguire a proprie spese dal concessionario.

I prezzi unitari delle singole lavorazioni, da adottare per il calcolo dell'importo dei lavori da corrispondere al concessionario, dovranno essere quelli del Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI - Tipografia del Genio Civile (Via Nomentana 16 – 00161 Roma sito internet: www.build.it), vigente al momento di stesura del progetto, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

La scelta di adottare il Prezziario Impianti Elettrici edito dalla DEI è dettata dal fatto che trattasi del prezziario più completo nel settore degli impianti dell'illuminazione diffuso a livello nazionale e aggiornato ogni sei/dodici mesi.

4.5 - Art. 30 Responsabile del procedimento e gestione degli impianti

Il concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal concessionario attraverso il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 101 del Codice.

Il responsabile unico del procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice avvalendosi del **direttore dell'esecuzione del contratto** ove nominato ai sensi dell'art. 111 comma 2 del Codice.

Il responsabile unico del procedimento svolge le attività di controllo e di vigilanza sull'erogazione del servizio di gestione in coerenza e nel rispetto del piano di gestione e del piano economico e finanziario.

Provvede alla verifica periodica delle prestazioni in conformità alle successive disposizioni ed applica le penali previste dal presente capitolato in caso di riscontrate deficienze di servizio imputabili al concessionario.

4.6 - Art. 31 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori

Il personale del concessionario addetto alla gestione degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell'adeguata professionalità e competenza.

Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto di appalto e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.

Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) si obbliga ad applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dei servizi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività corrispondenti alle prestazioni oggetto del contratto nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano il concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;



c) è responsabile in rapporto alla concedente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il concessionario dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della concedente;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertata dalla concedente o ad essa segnalata da un ente preposto, La concedente medesima comunica al concessionario l'inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% (venti per cento) sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, il pagamento al concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate a tenere negli stessi:

- a) Fotocopia autenticata del Libro Unico del Lavoro di cui al D. L. n. 112/2008 art. 39 all'ultimo aggiornamento effettuato nonché elenco dipendenti occupati nel cantiere;
- b) Copia della dichiarazione di assunzione ai sensi del D. Lgs. n. 152/1997 art.1 con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere assunti dopo la data dell'ultimo aggiornamento del L.U.L;
- c) Registro degli infortuni vidimato dalla AUSL competente per territorio;
- d) Copia dei contratti di subappalto e/o fornitura con posa in opera.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, Il concessionario è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il concessionario risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente del concessionario o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tali soggetti devono provvedere in proprio.

Tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

Il concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dalla concedente, verbali e scritte.



4.7 - Art. 32 Disposizioni in materia di sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

Il concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere alla concedente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

4.8 - Art. 33 Piani di sicurezza

Per quanto riguarda la manutenzione è obbligatorio il rispetto del D. Lgs. n. 81/2008.

Stante la particolarità del servizio, che si svolge sostanzialmente in spazi pubblici, la concedente ha valutato altresì che non esistono rischi da interferenza per cui non ha proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI).

Il concessionario deve quindi, prima dell'inizio del servizio, predisporre ed inviare alla concedente un Piano di sicurezza relativo ai rischi specifici delle singole lavorazioni che può essere inteso come l'insieme del Piano di sicurezza sostitutivo e del Piano operativo di sicurezza.

Per i lavori di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti di illuminazione invece, si ricade pienamente nel dettato del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 pertanto il concessionario dovrà quindi, prima dell'inizio dei lavori, predisporre il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) che analizzino in maniera dettagliata i processi di esecuzione e di modalità di lavoro quando essi hanno un'incidenza sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori impiegati nel cantiere.

Il Piano di sicurezza sostitutivo (PSS) ed il Piano operativo di sicurezza (POS) dovranno essere redatti conformemente a quanto stabilito al punto 3 dell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 81/2008, il concessionario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il proprio.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

Tutti i piani di sicurezza (PSC, PSS, POS) dovranno essere redatti con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008.

Il concessionario è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 174 comma 8 del codice dei contratti e delle concessioni si applica il comma 17 dell'art. 105 del medesimo codice.



4.9 - Art. 34 Ulteriori competenze, oneri e obblighi a carico del concessionario

Oltre a quanto previsto all'articolo 20, con la stipula del contratto d'appalto, Il concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:

- a) **Contratto d'appalto e atti vari.** Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto d'appalto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui all'appalto in oggetto. Così pure s'intendono a carico del medesimo appaltatore tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l'oggetto del medesimo, fatta eccezione per l'IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico della concedente.
- b) **Autorizzazioni, licenze.** Spese che attengono agli adempimenti e agli oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative l'ottenimento del rilascio di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti.
- c) **Manodopera.** Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi.
- d) **Spese di cantiere.** Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal preavviso, il concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati.
- e) **Preavviso.** Obbligo di avvisare la concedente prima di iniziare qualsiasi lavoro stradale, tranne i casi di forza maggiore per i quali dovrà comunque essere data tempestiva comunicazione alla stessa.
- f) **Segnaletica stradale.** Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto la concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere.
- g) **Ripristini.** Al termine dei lavori Il concessionario dovrà provvedere al ripristino del suolo pubblico secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dalla concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali.
- h) **Sorveglianza e custodia.** Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte della concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
- i) **Assicurazioni.** L'assicurazione degli operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori facenti parte dell'appalto in oggetto.
- j) **Prestazioni aggiuntive.** Per gli interventi specificamente richiesti dalla concedente e con oneri economici a suo carico, secondo i dettami di cui al precedente art. 21 e previa concorde definizione fra le parti:
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di nuovi interventi;
 - direzione dei lavori (nominato dalla concedente);
 - esecuzione dei lavori;
 - collaudo.
- k) **Sicurezza.** Spese per la predisposizione, secondo le leggi sulla sicurezza e le normative vigenti, dopo l'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori. Il coordinamento dell'attuazione del predetto piano spetta al concessionario, previa consegna dello stesso alla concedente.



l) **Esprimere pareri tecnici ed esercitare il controllo** sulla esecuzione degli impianti realizzati nell'ambito delle nuove urbanizzazioni, nonché procedere al loro collaudo prima della presa in carico.

m) **Aggiornamento cartografico** comprendente tutte le modifiche intervenute nell'anno, sia per quanto riguarda il numero dei punti luce, la tipologia ed il loro posizionamento.

n) **Collaborare con il comune per la predisposizione delle domande di contributo** che dovessero essere possibili per bandi emessi da Stato, Regioni o Province.

In generale Il concessionario ha l'obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

4.10 - Art. 35 Standard qualitativi

Il concessionario si impegna al mantenimento dei standard qualitativi dei servizi previsti dal presente capitolato e che sono stati definiti sulla base dei seguenti principi:

a) la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni **dell'Allegato C1 (Disciplinare tecnico)**;

b) la qualità dell'illuminamento della sede stradale e degli altri spazi pubblici deve essere adeguata agli standard normativi così come definiti nel progetto degli interventi;

c) il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati **nell'Allegato C1 (Disciplinare tecnico)**;

d) ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità di illuminamento minimo richiesto;

e) le risposte del Call Center alle chiamate devono avvenire nell'ambito di tempi di attesa ragionevoli; il Piano Gestionale deve prevedere un numero di addetti per fasce orarie sufficiente a limitare le code di attesa con la indicazione del livello di qualità offerto;

f) gli orari di disponibilità del Call Center devono essere indicati nel Piano Gestionale offerto.

Il responsabile unico del procedimento procederà alla verifica periodica del rispetto degli standard qualitativi sopra richiamati applicando le penali previste dal presente capitolato in caso di riscontrate deficienze di servizio imputabili al concessionario.

4.11 - Art. 36 Occupazioni e manomissioni di suolo pubblico

L'occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto, divenendo gli stessi di proprietà della concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere a carico del concessionario.

Il concessionario sarà esente dal pagamento della tassa comunale denominata TOSAP o contributo equivalente che potrà eventualmente essere imposto per l'occupazione del suolo pubblico.

L'occupazione temporanea e la manomissione di suolo pubblico di proprietà comunale durante lo svolgimento di lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria di strutture, condotte o impianti strumentali all'espletamento dei servizi in oggetto saranno a titolo gratuito, con l'onere per il concessionario di informare preventivamente la concedente in ordine alle aree oggetto di intervento.



4.12 - Art. 37 Aumento o diminuzione degli impianti – varianti introdotte dal concedente

La concedente affiderà al concessionario la gestione di nuovi impianti di illuminazione in aggiunta a quelli indicati nel verbale di consegna.

L'assunzione, in carico al concessionario, dei nuovi impianti di illuminazione avrà luogo dopo che lo stesso avrà avuto modo di effettuare un collaudo tecnico-funzionale volto a verificarne la corrispondenza alle prescrizioni tecnico-esecutive impartite e dopo che sarà entrato in possesso della documentazione tecnica afferente agli stessi.

La presa in carico di un nuovo impianto di illuminazione da parte del concessionario sarà subordinata ad una preventiva e formale accettazione da parte del concedente degli oneri aggiuntivi, determinati secondo quanto indicato ai commi successivi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla loro accensione; l'accettazione del concedente comporterà un aggiornamento del corrispettivo contrattuale previsto al medesimo articolo.

Il concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione provvisoria o definitiva di illuminazione già affidati al concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione definitiva, farà riferimento alle sole spese di esecuzione del servizio di esercizio e manutenzione; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.

L'aggiornamento del corrispettivo contrattuale dovuto alla variazione della consistenza degli impianti verrà effettuato assumendo i seguenti corrispettivi unitari:

- per la quota relativa alla gestione si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta (**Modello Offerta Economica**), al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dell'impianto (ricavabile dal "Catasto degli impianti");
- per la quota relativa alla manutenzione si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta (**Modello Offerta Economica**), al netto dello sconto di gara, diviso per il numero complessivo dei punti luce dell'impianto (ricavabile dal "Catasto degli impianti") .
- per la quota relativa agli oneri annuali della sicurezza legati alle attività di gestione e manutenzione, si assumerà un prezzo unitario a punto luce, determinato dall'importo di offerta (**Modello Offerta Economica**), diviso per il numero complessivo dei punti luce dell'impianto (ricavabile dal "Catasto degli impianti").

I corrispettivi unitari di cui al comma precedente vanno naturalmente aggiornati con le modalità stabilite al successivo paragrafo.

Relativamente agli impianti di illuminazione, la riduzione del corrispettivo, per effetto della dismissione provvisoria, purché di durata pari o superiore a 90 (novanta) giorni, farà riferimento al solo costo effettivo della fornitura di energia elettrica relative all'impianto in questione non consumata, rimanendo la completa responsabilità di esercizio e manutenzione in capo al gestore; l'eventuale quota di ammortamento per interventi già eseguiti sugli impianti non verrà scorporata e resterà invece a carico della concedente; in tal senso verrà aggiornato il corrispettivo contrattuale.



4.13 - Art. 38 Riduzione e sospensione del servizio

Il concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti.

Qualora il concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente comma dovrà darne comunicazione alla concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72 (settantadue).

4.14 - Art. 39 Modifiche agli impianti

Nel corso della durata del contratto Il concessionario è autorizzato ad introdurre qualsiasi modificazione negli impianti dati in consegna che porti un miglioramento tecnico e tecnologico dell'impianto senza riduzione della qualità e quantità del servizio erogato, senza necessità di esplicita autorizzazione del concedente e senza oneri aggiuntivi per lo stesso.

Il concessionario può proporre alla concedente nel corso del contratto d'appalto interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti, nello svolgimento del servizio, per l'economia del costo di gestione nonché per la riduzione dei consumi energetici, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Le modifiche proposte dovranno essere preventivamente autorizzate dalla concedente e saranno eseguite secondo quanto di seguito specificato:

Il concessionario può proporre alla concedente di eseguire le nuove opere con una delle seguenti formule:

1. il "ritorno" dell'investimento avviene entro la durata contrattuale: in tal caso Il concessionario provvede alle modifiche senza alcuna partecipazione economica diretta della concedente;
2. il "ritorno" dell'investimento si prolunga oltre il termine del contratto: Il concessionario provvede alle modifiche con una partecipazione economica della concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico;
3. Il "ritorno" dell'investimento non avviene, in quanto l'opera realizzata migliora il servizio reso ma non offre risparmi economici; in tal caso il concessionario provvede alle modifiche con una totale partecipazione economica della concedente da concordare con preciso riferimento al caso specifico.

L'importo delle relative spese dovrà risultare da un preciso e preventivo accordo scritto tra le parti.

Al termine dei lavori, le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà della concedente.



4.15 - Art. 40 Verifiche di conformità

Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le verifiche di conformità in corso di esecuzione avranno periodicità annuale e verranno effettuate direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto attraverso tutti accertamenti e riscontri ritenuti necessari.

Indipendentemente dalla verifiche annuali, la concedente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con Il concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata-preventiva, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti.

Il concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligata a mettere a disposizione gratuitamente le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche.

Di ciascuna verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.

L'ultima verifica assumerà il nome di verifica di conformità definitiva.

In esito alla verifica di conformità definitiva, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà al rilascio del certificato di verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità dovrà essere emesso non oltre 45 (quarantacinque) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, la concedente procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal concessionario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Relativamente agli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, il direttore dell'esecuzione del contratto, al fine di assicurare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le opere previste, avrà in particolare il compito di:

- sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, al concessionario quelle opere che ritenesse essere state eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
- impartire eventuali disposizioni e collaborare con Il concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste;
- approvare eventuali disegni di cantiere, ferme restando tutte le responsabilità del concessionario;
- fornire le necessarie istruzioni al concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto;
- redigere in contraddittorio con Il concessionario il certificato di ultimazione delle opere;
- sottoscrivere, per condivisione, il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.



4.16 - Art. 41 Ultimazione delle prestazioni

L'ultimo giorno di durata del contratto, il responsabile unico del procedimento, congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni previsto dall'art. 101 del Codice dei contratti e delle concessioni, attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il certificato di ultimazione delle prestazioni avrà come allegato un verbale di riconsegna degli impianti, redatto in contraddittorio tra la concedente e Il concessionario, attraverso il quale gli impianti ed i loro accessori, alla fine dell'appalto, verranno ripresi in consegna dalla concedente.

Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla concedente in ottimo stato di conservazione e funzionalità.

Ai fini della redazione del verbale di riconsegna degli impianti, prima della scadenza del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto, effettuerà, alla presenza del concessionario, una verifica sullo stato di conservazione e di funzionalità degli impianti.

Nel caso in cui venissero accertati cattivi funzionamenti, verrà sospesa la presa in carico degli impianti da parte del concedente e sarà cura ed onere del concessionario provvedere immediatamente al ripristino funzionale degli impianti o parti di essi interessati.

Qualora il concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal verbale di sopralluogo, la concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a tutte spese dello stesso. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al concessionario.

Nel verbale di riconsegna degli impianti saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto dell'appalto.

Al momento della riconsegna, Il concessionario consegnerà alla concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata.



5 - TITOLO V – DISCIPLINE ECONOMICHE

5.1 - Art. 42 Corrispettivo annuo per la remunerazione delle prestazioni

Il concessionario, quale remunerazione del servizio erogato e del capitale investito, ai fini della realizzazione degli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, otterrà il pagamento del corrispettivo annuo netto, risultante dall'applicazione degli sconti offerti in sede di gara (riportati nel Modello offerta economica) sugli importi posti a base di gara, valido per gli impianti in esercizio alla data di pubblicazione del bando.

La quota del corrispettivo legata alla consistenza degli impianti sarà oggetto di variazione in relazione al modificarsi della stessa.

5.2 - Art. 43 Modalità di pagamento del corrispettivo

Il pagamento dei corrispettivi, per ogni anno di durata del contratto avverrà con le seguenti modalità:

-il canone annuale offerto verrà corrisposto annualmente in 2 rate semestrali corrispondenti al 50% del canone annuale offerto in sede di gara, la 1° fattura verrà emessa 6 (sei) mesi dopo il verbale di consegna degli impianti e le successive fatture saranno emesse con cadenza semestrale a partire dall'emissione della prima fattura.

In caso di ritardo in tali pagamenti, la concedente dovrà corrispondere, senza necessità di avviso per la costituzione in mora, gli "interessi legali di mora" di cui all'art. 2 del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, per ogni giorno di ritardato pagamento, fatta salva la prova del danno ulteriore ovvero di ogni altro diritto conseguente a tale ritardo nel pagamento.



5.3 - Art. 44 Aggiornamento del corrispettivo

1. Il corrispettivo annuo da corrispondere al Concessionario, al netto dell'IVA, risulterà così composto:
 - a. quota parte del canone annuo riferita alla fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica;
 - b. quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
 - c. quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione;
 - d. quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
2. A partire dal secondo anno di Concessione, si procederà all'aggiornamento del canone annuo come segue:
 - a. la sola spesa per la materia energia elettrica della quota parte del canone annuo riferita alla fornitura di energia elettrica degli impianti di illuminazione pubblica sarà aggiornata applicando la variazione media del Prezzo Unico Nazionale (PUN) nei dodici mesi dell'anno precedente all'annualità oggetto di aggiornamento. La variazione media è calcolata sulla base dei valori riportati dal Gestore del Mercato Elettrico (GME). Le altre voci di spesa della fornitura di energia elettrica (e.g. oneri di trasporto, dispacciamento, oneri generali di sistema, accise, ecc.) saranno aggiornati sulla base delle comunicazioni di ARERA relative alle forniture di energia elettrica in bassa tensione per l'illuminazione pubblica;
 - b. la quota parte del canone annuo riferito alla gestione, manutenzione ordinaria, programmata, preventiva e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica sarà aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell'anno precedente all'annualità oggetto di aggiornamento;
 - c. la quota parte del canone annuo riferito agli investimenti iniziali per lavori e progettazione non è oggetto di aggiornamento. Il ricalcolo avviene solo in caso di investimenti addizionali sostenuti dal Concessionario da ripartire nella durata residua della Concessione ovvero nel caso di contributi in conto capitale da parte della Concessionaria;
 - d. la quota parte del canone annuo riferito agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sarà aggiornata applicando la variazione media dell'indice ISTAT FOI nei dodici mesi dell'anno precedente all'annualità oggetto di aggiornamento.
3. L'evidenza dell'andamento delle variazioni dovrà essere riportato ogni anno nella comunicazione di conguaglio e aggiornamento del corrispettivo.



5.4 - Art. 45 Penalità

Nel caso venissero riscontrate deficienze di servizio imputabili al concessionario, verrà addebitata, a giudizio della concedente, una penale che va da un minimo di € 10,00 (dieci) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00) per ogni deficienza, secondo la gravità della stessa; resta inoltre impregiudicata ogni azione della concedente verso il concessionario per gli eventuali danni subiti.

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da una formale contestazione scritta dell'inadempienza, a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, alla quale il concessionario ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'ammontare delle penalità applicate al concessionario, qualora venissero respinte le controdeduzioni dello stesso, verrà detratto dal primo rateo in pagamento successivo all'applicazione della penale.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali e le relative penali applicate per ogni singolo impianto sono identificate in:

- Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuto a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti: penale pari ad **€ 500,00** per ogni giorno di disservizio.
- Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nel disciplinare tecnico allegato nei casi in cui sono fissati in termini di ore: penale pari ad **€ 50,00** per ogni ora di ritardo.
- Mancato rispetto dei tempi di intervento o di adempimento previsti nel capitolato e nel disciplinare tecnico allegato nei casi in cui sono fissati in termini di giorni o di mesi: penale pari ad **€ 100,00** per ogni giorno di ritardo.
- Mancato rispetto dei parametri contrattuali: illuminamento, efficienza luminosa orari di funzionamento. penale pari ad **€ 50,00** per ogni apparecchio di illuminazione riscontrato funzionante irregolarmente.
- Incuria nel mantenimento degli impianti e dei locali collegati: penale pari a **€ 100,00** per ogni inadempimento.
- Violazione degli obblighi di cui all'articolo disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l'esecuzione dei lavori : penale di euro 300 per ciascun lavoratore. Nel caso in cui la tessera, pur posseduta, non venga esposta la penale sarà ridotta ad **euro 150** per ciascun lavoratore.

I disservizi sopra elencati sono di carattere indicativo e riguardano le principali deficienze che possono essere riscontrate; altre deficienze nella conduzione del servizio saranno trattate di volta in volta applicando a ciascuna di esse la penalità, secondo la gravità del caso e la discrezionalità della concedente nel rispetto del minimo e massimo stabilito.

Qualora il concessionario manchi a qualunque degli obblighi contrattuali assunti e non vi adempia né spontaneamente, come d'obbligo, né dietro invito del concedente, entro il termine temporale fissato, salvo sempre l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato, la concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese dello stesso. L'importo della penalità e dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sul primo pagamento che verrà fatto al concessionario.

Le penali rilevate per inadempienza contrattuale, sia per la procedura di manutenzione, sia per il mancato rispetto dei parametri tecnici contrattuali, verranno trattenute in occasione del pagamento del canone semestrale di competenza.

Qualora le penali annualmente applicate dovessero raggiungere un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale dell'appalto, la concedente ha comunque la facoltà di risolvere il contratto, trattenendo gli importi dalle fatturazioni dal primo rateo di pagamento successivo al superamento di tale limite e/o dalla polizza a garanzia.



6 - TITOLO VI – DISCIPLINE AMMINISTRATIVE

6.1 - Art. 46 Subappalto

Nell'esecuzione della concessione, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs 50/2016.

Il concessionario indica in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate.

Il concessionario ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti e delle concessioni.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti del concedente ed è tenuto a garantire e tenere indenne lo stesso da ogni e qualsivoglia inadempimento contrattuale dei sub affidatari.

Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica, finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, e i piccoli interventi straordinari di modifica, potenziamento ed ampliamento degli impianti, potranno essere subappaltati per intero a ditte in possesso di tutti i requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici purché tale intenzione sia stata dichiarata in sede di offerta.

L'affidamento di lavori in subappalto comporta per il concessionario l'obbligo di praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 (venti) per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; il concedente, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'effettuazione del subappalto è subordinata al rilascio, da parte del concedente, di specifico provvedimento autorizzativo.

6.2 - Art. 47 Responsabilità in materia di subappalto

Il concessionario resta in ogni caso responsabile nei confronti della concedente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione dei servizi e dei lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la concedente, di risolvere il contratto in danno del concessionario, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge con legge 4 agosto 2006, n. 248, il concessionario risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il concessionario può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al precedente comma, non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal concessionario al subappaltatore.



6.3 - Art. 48 Pagamento dei subappaltatori

La concedente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti e il concessionario è obbligato a trasmettere alla stessa, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il concessionario non provveda nei termini agli adempimenti di cui al precedente comma, la concedente può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate del corrispettivo fino a che il concessionario non vi provveda.

6.4 - Art. 49 Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore del concessionario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera m), del presente capitolato.



I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, informano contestualmente La concedente e la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Il concessionario dovrà inserire a pena di nullità nei contratti con subappaltatori e subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla concedente la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.

6.5 - Art. 50 Interruzione anticipata dell'affidamento

In qualsiasi caso di interruzione anticipata dell'affidamento (per disposizioni di legge, per risoluzione, ecc.), Il concessionario dovrà restituire alla concedente i beni, le reti e gli impianti dati in uso per la gestione del servizio e/o realizzati nel periodo di espletamento della gestione stessa entro novanta giorni dalla richiesta.

In tal caso la concedente dovrà saldare la quota capitale delle annualità rimanenti inerenti gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, al netto degli oneri finanziari. Diversamente saranno liquidate solo le quote relative a quanto realmente eseguito ricavabile dal verbale di consistenza all'atto della presa in carico degli impianti da parte del concedente.

Il concessionario dovrà comunque garantire il regolare espletamento dei servizi sino alla restituzione degli impianti.

6.6 - Art. 51 Cessione del contratto e cessione dei crediti

È vietata la cessione anche parziale del contratto.

Si applica l'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e delle concessioni ai fini dell'opponibilità delle cessioni di crediti alla stazione appaltante.

Si applica infine l'art. 110 del Codice nei casi di fallimento o della ricorrenza di altra procedura concorsuale.

6.7 - Art. 52 Recesso dal contratto

La concedente si riserva la facoltà di recedere dal contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che dovrà pervenire almeno 150 (centocinquanta) giorni prima della data del recesso.

In tal caso La concedente si obbliga a pagare al concessionario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dal concessionario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica delle stesse che dovrà essere appositamente redatto a cura del direttore dell'esecuzione del contratto;
- spese sostenute dal concessionario per gli interventi di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione, non ancora ammortizzate, pari alle rate annuali non ancora fatturate ed incassate, attualizzate al momento del pagamento, applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente;
- mancato utile, corrispondente al 10% (dieci per cento) dell'importo del servizio (illuminazione pubblica e semafori – gestione e manutenzione) non eseguito, calcolato sulla ultima annualità intera applicata per gli anni di anticipato recesso, attualizzato alla data di pagamento applicando il tasso di attualizzazione della rendita posticipata pari al tasso legale vigente.



6.8 - Art. 53 Risoluzione e revoca della concessione

La risoluzione del presente contratto avviene alla concorrenza di una delle cause di cui all'art. 176 del Codice dei contratti e delle concessioni, nonché per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo secondo le disposizioni contenute nell'art. 108 del codice medesimo.

La concedente ha altresì la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, mediante semplice lettera raccomandata o posta elettronica certificata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- Il concessionario ceda in tutto o in parte il contratto d'appalto a terzi, al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti;
- gravi o ripetute violazioni delle norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
- il mancato rispetto delle condizioni poste in ordine all'approvvigionamento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
- qualora il concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi del presente capitolato, oltre quanto già descritto ai commi ed articoli precedenti, operi con trascuratezza nella gestione e manutenzione e con dolo o malafede nell'applicazione di quanto stabilito dal capitolato e comunque in modo tale comprometterne le finalità;
- qualora il concessionario non provveda a reintegrare la cauzione definitiva parzialmente o totalmente incamerata dalla concedente;
- gravi o ripetute violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e il loro conseguente normale esercizio.

Costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, L. 13 agosto 2010, n. 136 il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie inerenti il presente contratto.

La risoluzione si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., comma 2, quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

In seguito alla risoluzione del contratto, si applica la disciplina dell'art. 108 del Codice.

Si applica altresì la disciplina dell'art. 176 del codice, qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme sopra indicate.

6.9 - Art. 54 Risoluzione delle controversie

In caso di controversie derivanti dal presente contratto è esclusa la competenza arbitrale. Le controversie saranno trattate secondo le procedure di cui all'art. 205 e 206 del Codice dei contratti e delle concessioni.

In caso di mancato accordo, la giurisdizione in ordine ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto spetta al giudice ordinario competente per territorio.



Nelle more della risoluzione delle controversie, il cottimista non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla concedente.

6.10 - Art. 55 Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico del concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del concessionario e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale approvato con D. M. 19 aprile 2000 n. 145.

A carico del concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto di concessione.

Il contratto disciplinato dal presente capitolato è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.);

l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

6.11 - Art. 56 Titoli di efficienza energetica

I Titoli di Efficienza Energetica (TEE) sono di esclusiva gestione e proprietà della concedente.

**COMUNI DI SAN MARTINO SICCOMARIO,
CAVA MANARA, TRAVACO' SICCOMARIO**
Il Responsabile del Procedimento

.....